



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 01.07.2019

Info/88(R)/07.19/POP (Inquinanti Organici Persistenti): revisione della disciplina europea anche per gestione di scorte e rifiuti

<p style="text-align: center;"><b>INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI (POP): IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO DI REVISIONE DELLA DISCIPLINA ANCHE PER LA GESTIONE DI SCORTE E RIFIUTI</b></p>
---

Facciamo seguito alla ns precedente informativa sull'argomento (riportata in calce) per informare che, con il **Regolamento 2019/1021/UE**, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (serie L 169/45) del 25 giugno u.s., che entrerà in vigore il prossimo 16 luglio 2019, l'Europa rivede la disciplina della gestione degli **inquinanti organici persistenti** attuando una rifusione del precedente **regolamento (CE) n. 850/2004** (che è dunque abrogato).

Il Regolamento ha l'obiettivo di **tutelare la salute umana e l'ambiente** dai POP (Persistent Organic Pollutants) vietando o eliminando e limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla **Convenzione di Stoccolma** sugli inquinanti organici persistenti e al **Protocollo** sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero e **istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati**.

### *Divieti di fabbricazione e deroghe*

Scopo del Regolamento è **ridurre al minimo le emissioni di POP**, ed è per questo necessario e opportuno **vietare anche la fabbricazione di dette sostanze** (elencate nell'allegato I e nell'allegato II, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli) e **limitare al minimo le deroghe** (previste in art.4 per specifiche sostanze) .

In breve ), i valori soglia stabiliti dal regolamento sono:

- **Allegato I (prodotti) - 500 ppm** per la somma di tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE in **miscele o articoli**, che diventa di 10 ppm in caso di sostanze. Viene previsto che tali limiti potranno essere rivisti e rivalutati dalla Commissione entro il 16 luglio 2021. Viene poi mantenuta la deroga alla soglia di 500 ppm nel caso della produzione di aeromobili, parti di ricambio per aeromobili e autoveicoli e AEE che ricadono nella direttiva ROHS;
- **Allegato IV (rifiuti) - 1000 ppm** per la somma di tetra-, penta-, hexa-, epta- e decaBDE all'interno dei **rifiuti**. Viene previsto che la Commissione riesamini, non oltre il 16 luglio 2021, tale limite di concentrazione e, se del caso, adotti una riduzione dello stesso a 500 mg/kg.

### *Scorte e gestione rifiuti*

Il **detentore di scorte (art.5)** costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I o II di cui l'uso non è consentito, o contenenti tali sostanze, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l'**articolo 7** il quale articolo a sua volta prescrive (comma 1) a **chi produce e chi detiene rifiuti di evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV**: i rifiuti costituiti da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato IV o che la contengono o ne sono contaminati, vanno **smaltiti o recuperati** (punto 2) con tempestività e conformemente alla parte 1 dell'allegato V, in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino le caratteristiche dei POP. Possibile la **separazione della sostanza pericolosa** dai rifiuti (comma 3), a condizione di essere successivamente smaltita, mentre sono vietate le operazioni di smaltimento o recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego in quanto tali delle sostanze elencate all'allegato IV.

Al punto 4 dell'articolo 7 le **deroghe all'obbligo di smaltimento** del comma 2 nel caso di:

a) i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono essere in alternativa smaltiti o recuperati in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione indicati nell'allegato IV;

b) uno Stato membro o l'autorità competente designata da detto Stato membro può, in casi eccezionali, consentire che i rifiuti elencati nella parte 2 dell'allegato V, che contengono una sostanza elencata nell'allegato IV o ne sono contaminati fino ai valori limite di concentrazione indicati nella parte 2 dell'allegato V, siano in alternativa trattati secondo uno dei metodi elencati nella parte 2 dell'allegato V, purché siano rispettate specifiche condizioni dettagliate nell'art.7 comma 4.

### *Inventari e compiti delle Istituzioni e Autorità competenti*

Gli altri articoli del Regolamento attribuiscono compiti agli Stati membri che dovranno predisporre inventari dei rilasci in atmosfera, nelle acque e nel suolo delle sostanze elencate nell'allegato III, ai sensi della convenzione.

Vengono inoltre dettagliati i compiti dell'**Agenzia europea** per le sostanze chimiche (del **Forum per lo scambio di informazioni** sull'applicazione del regolamento).

Inoltre la Commissione e gli Stati membri predispongono o gestiscono in stretta collaborazione **adeguati programmi e meccanismi di monitoraggio dei dati** comparabili sulla presenza nell'ambiente delle sostanze.

Previsto quindi **uno scambio di informazioni** all'interno dell'Unione e con i paesi terzi, riguardo alla riduzione, alla minimizzazione o all'eliminazione, ove fattibile, della fabbricazione, dell'uso e dei rilasci di POP nonché riguardo alle alternative a dette sostanze, specificando i rischi e i costi socio-economici connessi a tali alternative. Il regolamento Ogni Stato membro potrà designare l'autorità competente o le autorità competenti incaricate di espletare le funzioni amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del regolamento. Inoltre gli Stati membri vengono autorizzati ad imporre sanzioni in caso di violazione del regolamento, sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Il testo del Regolamento 2019/1021/UE su:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1021>